

**Informativa n. 06/IDS/2022****Venezia, 23 settembre 2022**

Ricordiamo che nel periodo dal **01.10.2022** al **15.10.2022** i gestori delle strutture ricettive dovranno comunicare al Comune i pernottamenti registrati nel **III trimestre 2022** ed effettuare il relativo versamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

La comunicazione dei pernottamenti deve essere trasmessa telematicamente utilizzando il Portale IDS al quale è possibile accedere dalla sezione [Imposta di Soggiorno](#) del sito internet del Comune di Venezia.

COMUNICAZIONE DEI PERNOTTAMENTI

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero di pernottamenti registrati nel trimestre di riferimento.

I dati richiesti riguardano:

- ✓ il numero dei **pernottamenti imponibili**, ossia quelli fino a 5 notti consecutive, soggetti a tariffa intera e ridotta;
- ✓ il numero dei **pernottamenti esenti** dal pagamento dell'imposta, ossia quelli tassativamente indicati nell' [art. 4 del vigente regolamento](#);
- ✓ il numero dei **pernottamenti esclusi**, ossia quelli oltre le 5 notti.

Il sistema, sulla base dei dati inseriti mediante il Portale, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà l'importo atteso dell'Imposta da versare al Comune.

Il Gestore è tenuto a verificare la correttezza dei dati comunicati al Comune.

Nel sito internet del Comune è possibile scaricare l'[opuscolo con le tariffe](#).

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti del **III trimestre 2022**, si ricorda che

- ✓ devono essere comunicati tutti i **pernottamenti**, imponibili, esenti, esclusi registrati **dal 01.07.2022 al 30.09.2022** (compresi quelli cominciati la sera del 30 settembre 2022) secondo il criterio temporale;
- ✓ nel form di comunicazione on line per il III trimestre 2022 il gestore dovrà quindi compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti, esenti, esclusi;
- ✓ ai fini dell'applicazione della tariffa per l'imposta di soggiorno i mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE rientrano nel periodo di alta stagione;

- ✓ il gestore è tenuto ad inviare la comunicazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare;
- ✓ ai fini dell'imposta di soggiorno, mediante il Portale IDS dovranno essere comunicate le modifiche riguardanti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.) e le variazioni inerenti le strutture gestite.
 Nel caso di modifiche che interessano la struttura ferma restando la tipologia ricettiva, la nuova tariffa verrà applicata dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione. Nel caso in cui la modifica della struttura riguardi la tipologia, la nuova tariffa avrà decorrenza dalla data di variazione.
 Ad esempio:
 - variazione della classificazione all'interno della stessa tipologia ricettiva (ad esempio, la modifica delle stelle all'interno della tipologia alberghiera): nuova tariffa dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.
 - variazione della tipologia di classificazione (ad esempio, da unità abitativa ammobiliata a locazione turistica): nuova tariffa dalla data di variazione. In questo caso il Gestore dovrà comunicare mediante il Portale la data di chiusura dell'attività (unità abitativa ammobiliata) e contestuale apertura di una nuova attività (locazione turistica).

Si ricorda che le comunicazioni dei pernottamenti inoltrate tramite il Portale IDS, per essere acquisite dal Comune, **devono essere protocollate**: non è quindi sufficiente salvarle nella banca dati; il Gestore, una volta validati i dati inseriti, deve cliccare su **"Invia e Protocolla la comunicazione"**.

Le comunicazioni non protocollate verranno periodicamente cancellate dalla banca dati in quanto considerate prove, errori o bozze.

VERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Gestore della struttura ricettiva versa al Comune l'imposta mediante sistema PagoPA secondo l'opzione scelta in fase di comunicazione dei pernottamenti.

COMUNICAZIONI

- ✓ **Dal 1 gennaio 2023 il versamento dell'imposta di soggiorno potrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA.**
- ✓ Dal 2021 in seguito all'approvazione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (art. 180) il Gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare entro il 30 giugno una dichiarazione riferita all'anno precedente.
I termini per la la presentazione delle dichiarazioni annuali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 sono stati differiti al 30.09.2022 (art. 3 D.L. 21.06.2022, n. 73)
- ✓ La [sezione IDS](#) del sito del Comune è stata revisionata nei contenuti e nella grafica. All'interno delle pagine dedicate al [Portale IDS – Tourist TAX \(TTAX\)](#) sono disponibili i manuali d'uso aggiornati delle principali funzioni del Portale.

CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, che è costantemente in fase di aggiornamento, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA
AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Tributi

San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve)

Tel. 0412744091 Fax 0412744050

Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve)

Tel. 0412746091 Fax 0412744050

mail: info.tributi@comune.venezia.it

Sportello telefonico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Sportello in presenza solo su appuntamento.

Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#) e all'interno della sezione documentale del Portale IDS.